SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno, il giorno del mese di, in Napoli,
presso la sede dell'ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale,
tra: l'Azienda ABC Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo
denominata Azienda o ABC Napoli, in persona del,
nato a, il giorno, domiciliato per la carica presso la sede
legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929,
da una parte
E
e C.F),
in prosieguo denominata Società o appaltatore, in persona del
il,
domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, in,
alla dall'altra parte
PREMESSO CHE
> l'Azienda ha indetto una procedura aperta indetta per l'affidamento
dell'assistenza e della manutenzione dell'applicativo aziendale "GEU" -
Gestione Utenze, come descritto dalle Specifiche Tecniche annesse al
Capitolato Speciale di Appalto di cui in prosieguo;
\blacktriangleright l'importo globale dell'appalto a base di gara è stato stimato in €
90.000,00 (euro novantamila/00) oltre IVA con oneri per la sicurezza da
interferenza valutati nulli, per un contratto a capienza della durata presunta di
24 mesi decorrenti dalla data di consegna delle attività ovvero fino

all'erosione dell'importo contrattuale;

- alla procedura di gara è stato attribuito il codice CIG n. ;
- ➤ la gara, esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, ha esitato l'aggiudicazione provvisoria a favore della Società, con il ribasso sul "prezzo unitario a base di gara per la giornata uomo" del %, oltre IVA, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla normativa vigente;
- ➤ la Società, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
- ➤ la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell'affidamento del servizio;
- > conseguentemente, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Società.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1) PREMESSA

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appalto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale "GEU".

ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni, delle Specifiche Tecniche); Disciplinare di gara ed annessi allegati; dichiarazioni rese dall'appaltatore, tra cui il Modello Gamma e l'offerta economica, presentate in sede di gara; verbali di gara. I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinunzia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice etico ABC Napoli e la Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

Il sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto

contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma

allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei

requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione

anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei

suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto

ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di

esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le

verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia

presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti

per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto,

tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti

in quanto applicabili.

Il Sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara di aver

piena conoscenza di tutte le circostanze e condizioni che possono aver

influito sulla determinazione del ribasso e dei prezzi offerti; di aver tenuto

conto, in particolare, degli oneri derivanti dal rispetto delle norme in materia

di tutela ambientale, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le

disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti;

di aver esaminato il materiale oggetto dell'alienazione; di possedere i mezzi,

le attrezzature ed il personale idonei al corretto e puntuale svolgimento delle

attività oggetto della presente scrittura privata; di essere a completa

conoscenza delle modalità e condizioni tutte previste negli atti di gara,

nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'appalto resta determinato in €
(euro) oltre IVA, di cui € (euro
) oltre IVA, per oneri della sicurezza interni, € 0,00 (euro
zero/00) oltre IVA, per oneri della sicurezza derivanti dalla gestione dei
rischi da interferenza. L'Azienda ha facoltà di variare in più o in meno
l'importo presunto dell'appalto nella misura del 20% del suo ammontare in
funzione di proprie insindacabili esigenze, senza che la Società possa trarre
motivo per chiedere compensi ulteriori, nel rispetti di quanto previsto
dall'articolo 311 del DPR 207/2010. La contabilizzazione delle prestazioni
fornite dalla Società sarà effettuata con l'utilizzo del prezzo unitario per la
giornata uomo di €, derivante dall'applicazione del
ribasso offerto del%, come indicato nel Modulo
Offerta Economica, sottoscritto dalla Società in sede di gara, sul prezzo
posto a base di gara di € 600,00.

ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il sig., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e

immutabili per tutta la durata contrattuale fatti salvi possibili adeguamenti ai

sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Non trova applicazione l'art.

1664, comma 1, del codice civile.

ART. 6) CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ – DURATA DEL CONTRATTO

La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile del Contratto

dell'Azienda con apposito verbale di consegna.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà

inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di

consegna; qualora egli non si presenti, l'Azienda assegnerà un termine

perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla

consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno

dell'appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni

azione a risarcimento del maggior danno.

La durata del contratto è legata esclusivamente all'esaurimento dell'importo

contrattuale. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per

questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva del contratto è

di mesi 24. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che

esso è subordinato alla completa erosione dell'importo contrattuale e delle

eventuali variazioni di tale importo disposte dall'Azienda.

ART. 7) DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la

migliore diligenza professionale e a regola d'arte, nel rispetto delle

prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo

3) che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal

Responsabile di contratto ABC Napoli, garantendo una speciale attenzione

Servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale "GEU" – Gestione Utenze - CIG 640969252A

Pagina 6 di 21

al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei

fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei

lavoratori.

ART. 8) PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del

servizio saranno applicate le penali stabilite dall'art. 9 del Foglio delle

Condizioni, salvo il diritto di ABC Napoli al risarcimento del maggior

danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà

mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del

conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante

escussione della fideiussione di cui al successivo art. 11), che dovrà essere

immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10%

dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali

superiore a detta percentuale, l'Azienda risolverà il contratto per grave

inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior

danno.

ART. 9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AZIENDA

L'appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità

del servizio oggetto del presente contratto, il Sig. e che

sarà referente per l'Azienda il sig., che resta il soggetto

esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa

alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Seguira lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda il sig,
nella qualità di Responsabile del Procedimento, e,
quale Responsabile del Contratto.
ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati nel
rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale
d'Appalto. Le fatture potranno essere inviate all'Azienda previo benestare
del Resp. di Contratto aziendale ed il relativo pagamento avverrà a 30
(trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria
acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC
dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi
dell'art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di
sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per
l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei
tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e
previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata
irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura
per l'applicazione dell'art.48 bis del DPR 602/73.
Il sig, nella qualità, dichiara che i
pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con
l'utilizzo del conto corrente identificato dal n.
acceso presso
, nel rispetto della legge

136/2010 e ss.mm.ii., che il sig

...... dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

La Società	ha costituito	cauzione	definitiva	a copertura	a del	mancato	oc
inesatto ade	empimento di	tutte le ob	bligazioni	del contratto	o, ai s	ensi dell'	art
113 del D.l	Lgs. n. 163/20	06, a mezz	zo di			, eme	essa
da	in d	ata	, fino	alla concor	renza	dell'impo	orto
di €		(euro .	in lettere.	/).			

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113. L'ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all'appaltatore.

ART. 12) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di
assicurazione n emessa dalla
in data con scadenza a
copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto
dell'appalto, per i seguenti massimali: € (euroin
lettere/) per

ART. 13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto

con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria

organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale

responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il

potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente

dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta

in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da

parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che

in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di

personale appartenente all'Azienda.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con

particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di

categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di

attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,

l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

Servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale "GEU" – Gestione Utenze - CIG 640969252A

Pagina 11 di 21

dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al

precedente articolo 11).

L'appaltatore si impegna a fornire all'Azienda, giusto quanto previsto dagli

artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato

nell'appalto e l'indicazione del CCNL applicato.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta

dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto

degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati

nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione

contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato.

L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione

dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c.

ART. 14) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la

propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente

contratto. Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli

interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

l'Azienda e l'appaltatore porranno in essere periodiche reciproche

informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi,

rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte

nelle aree di esecuzione delle attività.

Servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale "GEU" – Gestione Utenze - CIG 640969252A

Pagina 12 di 21

L'appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati

nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'appaltatore

stesso.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli

obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per

quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene

del lavoro. In proposito, l'appaltatore assume sin d'ora l'intera ed esclusiva

responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare

scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli

infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell' appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto,

dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro

utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono

pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del

lavoro. L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità

l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e

sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nelle

Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'appaltatore, accertate con

qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di

ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare

all'appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla

risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non

Servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo aziendale "GEU" – Gestione Utenze - CIG 640969252A

ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15) CESSIONE E SUBAPPALTO

......

ART. 16) REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

ART. 17) RISOLUZIONE - RECESSO

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nei casi previsti dal

presente contratto agli artt. 3, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 23 e 24, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all'art.

91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e nei seguenti ulteriori casi:

- a) frode nell'esecuzione delle attività;
- sospensione delle attività da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;
- c) perdita da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione delle attività e dichiarati in sede di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;
- b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;
- c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei

luoghi di lavoro.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni

subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia

nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro

tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con

decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere

gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto

d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con

preavviso scritto di trenta giorni. Nel caso di recesso resta inteso che

l'Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di

operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto

per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

ART. 18) SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

L'appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la

predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che,

per legge, faranno carico all'Azienda; l'I.V.A. è a carico di quest'ultima.

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla

pubblicazione dell'appalto nei quotidiani, in ossequio ai disposti di cui

all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico

dell'aggiudicatario; dette spese relative alla pubblicazione dell'appalto, ivi

incluse quelle relative alla pubblicazione degli esiti di gara, dovranno essere

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall'aggiudicazione.

ART. 19) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

ART. 20) DOMICILIO

L'appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

ART. 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 22) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità,

correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b. custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle Modalità di trattamento; c. assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f. utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità. L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo

di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento. Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti o ai soci che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione;6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.

ART. 23 - CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DI ABC NAPOLI

Il, nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda, pubblicato sul sito istituzionale di ABC Napoli alla sezione "Documenti", e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.

Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. Il, nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza di ABC Napoli.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di

sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell'appalto.

Napoli,

ABC Napoli

L'APPALTATORE

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

L'APPALTATORE